



COMUNE DI BORGO VELINO

PIAZZA UMBERTO I°, N. 33 02010 BORGO VELINO

TELEFONO 0746/578899-578896

FAX 0746 578525

Rep. n.°

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

Art. 50 bis D.L. 189/2016

L'anno 2017 il giorno del mese di, presso la sede comunale di Borgo Velino (RI)

Premesso che:

- l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed in particolare il comma 3-bis recita *“Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili”*;
- che l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed in particolare il comma 3-ter recita testualmente: *“I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il*

personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.”

- Con il Decreto della Regione Lazio n. V00002 del 15/02/2016 nel quale sono stabilite il numero delle unità di personale che ciascun Ente è autorizzato ad assumere con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. 205/2016 e nello specifico a Borgo Velino è stato assegnato n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3;
- Con la nota della Regione Lazio assunta al prot. n. 982 del 27/02/2017, in riferimento all'art. 540 bis del D. L. 189/2016 comma 3 bis, si comunica che i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa non sono previsti in aggiunta a quelli a tempo determinato resi possibili dai precedenti decreti, ma esclusivamente come modalità contrattuale alternativa a quelli dei tempi determinati;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 17.05.2017 è stato stabilito che il Comune di Borgo Velino intende avvalersi di tali procedure usufruendo, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 , di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31 dicembre 2017 qualifica funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 autorizzando una selezione con procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;
- Con la determinazione dell' Area Tecnica n. 70 del 17.05.2017, sono stati approvati lo schema di avviso pubblico e di domanda per la selezione in oggetto;
- L'Avviso di selezione prot. n° 2095 del 17/05/2017 è stato pubblicato in data 17/05/2017 e la scadenza era fissata per le ore 12.00 del giorno 31/05/2017;
- Con la determinazione dell'Area Tecnica n. 78 del 09.06.2017 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- Con la determinazione dell'Area Tecnica n. 91 del 14.06.2017 è stato approvato il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi il giorno 13.06.2017;
- Con la determinazione dell'Area Tecnica n..... del è stato stabilito, in esito alla procedura in oggetto, di procedere alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con l'Ing. Alessandra Gianni 1° classificata ed è stato approvato lo schema di contratto;
- con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile;

TRA

il Comune di Borgo Velino con sede in Piazza Umberto I, n. 33 , di seguito denominato “Comune”, rappresentato dall’Arch. Aldo Langone , a nella sua veste di Responsabile dell’Area tecnica giusto decreto n. 3 del 14.07.2016;

E

L’Ing. Alessandra Gianni , nata a Rieti il 05.06.1981 e residente a Rieti (RI), Piazza Salvo D’Acquisto, n. 13/B di seguito indicato/a come “collaboratore”, iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti con il n° A 661 utilmente collocata nella graduatoria approvata con determinazione dell’Area Tecnica n° 91 del 14.06.2017;

CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell’incarico:

1. Il Comune affida l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto operativo nelle attività tecnico/amministrative connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi secondo le disposizioni impartite dal Responsabile dell’Area Tecnica.

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Borgo Velino.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART. 5

Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Borgo Velino corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile di euro comprensivo di ogni ritenuta di legge (*e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72*), con oneri a carico dei fondi stanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del coordinatore e supervisore ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

ART. 6

Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Borgo Velino, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi.

ART. 7

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. Lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 8

Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune, previa autorizzazione del Commissario straordinario .

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;

- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 9

Controversie

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.66 del D.lgs 165/2001;

ART. 10

Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Il collaboratore Ing. Alessandra Gianni nata a Rieti (RI) il 05.06.1981 e residente in Rieti (RI) in via Salvo D'Acquisto, n. 13/B.

autorizza

il Comune di Borgo Velino al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Le parti si danno reciprocamente atto della consegna all'Ing. Alessandra Gianni del Codice di comportamento del Comune di Borgo Velino (D.P.C.M. 28.11.2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il collaboratore Ing. Alessandra Gianni

Il Responsabile Area Tecnica Arch. Aldo Langone